



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 6175/08 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 6.11.09, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di

B contro

**COMUNE DI – PM**

**Conclusioni:** il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali di contestazione in atti della PM di

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La PM di rilevava e contestava che la parte ricorrente circolava non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7 cds. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo quanto indicato in motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Infatti, se non per ragioni oggettive, non di meno sotto il profilo soggettivo di cui all'art. 3 della L. 689/81, avendo avuto la parte ricorrente un credibile stato soggettivo se non di necessità ex art. 4 quanto meno ex art. 3 L. 689/81 (titolare permesso, pur se temporaneamente scaduto, non rinnovato, non ancora richiesto, ovvero senza ancora la registrazione delle auto nel "data-base" del Comune, ma sempre riferito ad un avente diritto, ovvero come nel caso la credibile improbabilità, confermata dal teste, che l'auto sia passata tante volte e così di frequente in ZTL) tale da giustificare l'annullamento del verbale. Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano infatti come detto ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Infatti, se non per ragioni oggettive, non di meno sotto il profilo soggettivo di cui all'art. 3 della L. 689/81, avendo avuto la parte ricorrente un credibile stato soggettivo, se non di necessità ex art. 4 quanto meno ex art. 3 L. 689/81 tale da giustificare l'annullamento del verbale- I motivi vanno svolti nel ricorso. I motivi opposti in udienza sono tardivi ex art. 320 cpc, applicabile per analogia alla fattispecie. Il ricorso può comunque essere accolto. Spese compensate

**PER QUESTI MOTIVI**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, visto l'art. 23 – 3 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando ACCOGLIE l'opposizione proposta da B avverso al verbale di contestazione in atti della PM di \_e ANNULLA il verbale A998-9264 Spese compensate.  
Reggio Emilia 6.11.09

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. Alfredo Carbognani